

Vademecum Formazione Continua

Triennio 2017-2019

Ricordiamo agli Iscritti che il **31/12/2019** scadrà il triennio formativo: entro tale data per essere in regola è necessario aver conseguito **n. 60 CFP**, n. **48 CFP generici + n. 12 CFP in materie ordinarie**.

Ad oggi risulta in regola solo il **29%** degli Iscritti; si raccomanda di attivarsi per conseguire i CFP necessari entro la scadenza e non incorrere nelle sanzioni previste che saranno inasprite nei casi di "recidiva".

Per verificare i propri CFP fare riferimento alla piattaforma del Consiglio Nazionale Architetti PPC **Im@teria**; in allegato istruzioni per effettuare la prima registrazione e caricare le autocertificazioni.

I CFP vengono attribuiti a seguito partecipazione ad eventi formativi per i quali l'Ordine Architetti PPC competente territorialmente o un Ente accreditato presso il CNAPPC ha ricevuto conferma di attribuzione CFP dal CNAPPC. E' importante verificare preventivamente l'attribuzione dei CFP in quanto non è possibile l'attribuzione a posteriori.

Autocertificazione: caricare la domanda su **Im@teria** per l'attribuzione di CFP a seguito partecipazione a corsi abilitanti (sicurezza, VV.FF. acustica, certificazione energetica), Master, corsi di perfezionamento universitari, dottorati, visite a mostre, fiere, monografie, articoli e saggi scientifici e viaggi di studio.

Dipendenti pubblici e privati: è possibile chiedere la validazione di CFP per progetti di formazione predisposti dai datori di lavoro.

Esonero: caricare la domanda su **Im@teria** per richieste di esonero da parte di dipendenti che non esercitano la professione neanche occasionalmente; per maternità, paternità, adozione, malattia grave, infortunio che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi continuativi; cause di forza maggiore e docenti universitari a tempo pieno ai quali è precluso l'esercizio della libera professione.

APP Ufficio Web: è disponibile su Playstore o Appstore l'App Ufficio Web che consente di verificare i propri CFP e accedere alla lista dei corsi frontali e FAD (formazione a distanza) proposti dal sistema ordinistico e disponibili sulla piattaforma **Im@teria**.

Per maggiori informazioni si invita a leggere attentamente la Normativa e le Linee Guida della formazione continua pubblicate sul sito dell'Ordine al [seguente link](#)

<https://www.ordinearchitetti.vr.it/normativa>

L'Ordine Architetti PPC di Verona sollecita una verifica dei crediti professionali individuali acquisiti per il triennio 2017/19.

La **LAIA** ha organizzato eventi per un totale di 94 crediti, di cui 12 (20) deontologici e 82 (74) formativi. I crediti obbligatori sono 60 di cui 12 di deontologia nel triennio.

LAIA ha consentito la formazione professionale in ambito locale

Publicato su www.laia.veneto.it

TipoEvento	Titolo	Corso abilitante	Periodo	CFP Riconosciuti	CFP Validati	Anno Formativo	Triennio Formativo Eventi
Seminario	Luoghi senza limiti. Progetti alla ricerca di nuove relazioni nella città - Seminario di chiusura del Workshop		01/02/2017	2	2	2017	2017-2019
Seminario	MOSAICO E DESIGN		10/02/2017	6	6	2017	2017-2019
Convegno	Tecnologie innovative per l'involucro opaco efficiente		17/02/2017	4	4	2017	2017-2019
Convegno	Intonaci e malte dal passato al contemporaneo		07/04/2017	4	4	2017	2017-2019
Convegno	Contratto e Equo Compenso nelle Prestazioni Professionali. Ruolo degli Ordini Provinciali		04/05/2017	4	4	2017	2017-2019
Convegno	Tecnologie innovative per il risparmio energetico e il comfort abitativo		19/05/2017	4	4	2017	2017-2019
Seminario	La finestra residenziale: leggi, norme e novità tecnologiche		05/10/2017	4	4	2017	2017-2019
Convegno	Riuso dei dati aperti: cartografia libera e realizzazione di mappe condivise		03/11/2017	4	4	2017	2017-2019
Convegno	L'acciaio nel restauro		19/01/2018	4	4	2018	2017-2019
Convegno	PROGETTO ACCIAIO		23/02/2018	4	4	2018	2017-2019
Convegno	La piscina tra innovazione e design		12/04/2018	4	4	2018	2017-2019
Convegno	Il Mestiere del Paesaggista		26/04/2018	4	4	2018	2017-2019
Convegno	PROGETTO ACCIAIO - Architettura e Design		09/05/2018	4	4	2018	2017-2019
Convegno	Aggiornamento di deontologia		11/05/2018	4	4	2018	2017-2019
Convegno	Riqualificazione energetica e ristrutturazioni residenziali: come ridare valore agli immobili residenziali esistenti, garantendo comfort e risparmio energetico		14/06/2018	3	3	2018	2017-2019
Convegno	La Previdenza Inarcassa		07/09/2018	4	4	2018	2017-2019
Convegno	Fatturazione elettronica e sicurezza negli studi professionali		21/11/2018	3	3	2018	2017-2019
Convegno	Ciò che devi sapere sull'assicurazione professionale obbligatoria per non avere sorprese in caso di sinistro		22/02/2019	4	4	2019	2017-2019
Convegno	Come diventare un Valutatore Immobiliare Certificato		20/03/2019	4	4	2019	2017-2019
Giornata di studio	La decorazione delle superfici nell'architettura contemporanea		28/03/2019	6	6	2019	2017-2019
Convegno	Le tutele assicurative del professionista tecnico		23/05/2019	4	4	2019	2017-2019
Convegno	Presentazione del concorso di progettazione a due gradi quale migliore strumento per la realizzazione di un'opera pubblica		27/06/2019	2	2	2019	2017-2019
Seminario	Rinnovamenti e rifacimenti di coperture a vista senza demolizioni del manto esistente - - Impermeabilizzanti innovativi - - Isolamento termico e acustico - - Risanamento delle murature umide - - Gestione della manutenzione stradale -		04/10/2019	4	4	2019	2017-2019
Convegno	Progettazione sostenibile nella tecnologia idraulica - Il bagno tra estetica e funzionalità		21/11/2019	4	4	2019	2017-2019

SUNTO DELLE NUOVE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE ARCHITETTI PER IL TRIENNIO 2017-2019

I crediti da conseguire, anche per il triennio 2017-2019 saranno 60, e non 90, come era stato previsto inizialmente. Di questi 12 devono derivare da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche.

Nel triennio, fino a un massimo di 15 crediti può derivare dalle cosiddette “altre attività” (redazione di articoli e saggi “di natura tecnico-professionale”, visite a mostre e fiere attinenti all’architettura, viaggi studio organizzati da Ordini, loro federazioni o da associazioni di iscritti, partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni di studio promossi dagli Ordini territoriali, da Consulte o Federazioni o dal CNAPPC), senza che ci sia il tetto di 5 anni.

Inoltre, i crediti formativi in eccedenza che è possibile trasferire da un triennio a quello successivo salgono a 20 (in precedenza il limite era di 10 cfp); però, gli eventuali crediti derivanti da eventi formativi su materie ordinistiche, nel passaggio da un triennio all’altro si trasformano in crediti generici.

Decade l’obbligo di arrivare almeno alla soglia di 10 crediti formativi annui, che rimane solo una raccomandazione: “CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di Cfp non inferiore a 10, di cui 4 Cfp su temi delle discipline ordinistiche al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale”.

Neo-iscritti e re-iscritti Albo Architetti

Per chi si iscrive all’Albo per la prima volta è in atto un’agevolazione. Come era già stabilito, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo a quello di iscrizione (1 gennaio), ma i crediti da accumulare vanno calcolati in proporzione all’effettiva durata del ciclo formativo del neo-iscritto (meno di tre anni, quindi i crediti da accumulare saranno meno di 60).

Per quanto riguarda invece gli architetti che si iscrivono nuovamente all’Albo dopo un periodo di cancellazione, questi hanno l’obbligo di recuperare eventuali debiti formativi maturati negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.

Formazione architetti obbligatoria: gli esoneri

Su domanda dell’interessato, il Consiglio dell’Ordine può deliberare di esonerare, oltre alle categorie già previste nelle precedenti linee guida anche i “docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (legge n. 382/1980)”.

Inoltre, gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, per tre anni consecutivi, non sono tenuti ad aggiornarsi. Nella domanda di esonero (da rinnovare ogni anno) bisogna dichiarare di non essere in possesso di partita Iva per attività riconducibili alla professione di architetto, di non essere iscritti ad Inarcassa e di non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente.

Infine, per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del settantesimo anno di età.

Curriculum del professionista

Una novità è rappresentata dall’introduzione del curriculum individuale della formazione che registrerà meriti e demeriti degli architetti nel campo dell’aggiornamento professionale obbligatorio. Importante questo curriculum perchè potrà essere richiesto e utilizzato “nelle gare pubbliche o private, come requisito di partecipazione o per l’attribuzione di punteggio nell’assegnazione di incarichi”.

Gli Ordini Provinciali potranno rilasciare, a cadenza triennale, un attestato di regolarità formativa, che riporterà il numero di crediti formativi accumulati dal professionista, suddividendoli per aree tematiche. Le informazioni sull’attività formativa svolta da ciascun iscritto saranno anche aggiunte all’Albo unico del CNAPPC consultabile online sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale.

Le sanzioni per il mancato assolvimento

Le sanzioni per non aver adempiuto agli obblighi delle linee guida fornite dal CNAPPC vanno dalla censura alla sospensione.

Il 20% totale dei crediti formativi di un triennio per gli architetti costituiscono circa 12 crediti. Se questa è la parte mancante della formazione del professionista, solitamente è prevista la censura (dichiarazione formale della mancanza). Se il numero di crediti mancanti è superiore si passa ad una sospensione formale e la sanzione dura esattamente il numero di giorni corrispondenti ai crediti formativi mancanti. Durante la sospensione, l’architetto non potrà esercitare la professione e dovrà comunque versare la quota annuale prevista dall’Ordine degli architetti perché la sospensione non è pari alla cancellazione dall’Albo dell’ordine.

Esiste il ravvedimento entro i termini dettati dal regolamento, che solitamente è pari a sei mesi dalla scadenza del triennio formativo. Il ravvedimento operoso permette agli architetti di recuperare i crediti formativi a cui non hanno provveduto.

Con l’ultima modifica al regolamento per la Formazione Professionale Continua, però, ci sono delle piccole novità per gli inadempienti:

anche a sospensione avvenuta per il mancato assolvimento dei crediti formativi, si possono e devono recuperare quelli mancanti nel triennio formativo successivo;

vista la modifica (da 90 a 60 crediti formativi) anche il numero di crediti da recuperare va rivalutato al ribasso.